


COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
(Provincia di Brindisi)



REGOLAMENTO
(PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI)



TESTO MODIFICATO (ALLEGATO B)

L'assessore proponente
Sig.ra Lucia Argentieri

Il funzionario responsabile
Sig. ra Cosima Saracino

ART.1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (e successive modificazioni ed integrazioni) e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 5

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio con eccezione delle aree adibite a giardino o a verde;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari adibite ad abitazione purchè prive di utenza elettrica;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) aree scoperte pertinenziali o accessorie a qualsiasi uso adibite, ad eccezione delle aree di pertinenza dei distributori di carburante;
- h) aree scoperte destinate a verde che costituiscono pertinenza di locali oggetto del tributo;

Le circostanze di cui alle lettere da a) ad h) debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi.

A T T I V I T A'	DETASSAZIONE	%
Falegnamerie	10%	
Autocarrozzerie	10%	
Autofficine per riparazione veicoli	10%	
Gommisti	20%	
Ambulatori medici, dentistici, laboratori di analisi	10%	

Macellerie	10%
Altre attività produttive non elencate e comunque soggette a smaltimento rifiuti speciali	10%

ART. 6

LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 7

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è determinata secondo i criteri di cui al successivo art.10.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 8

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 1000 metri.
 - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 1000 metri e fino a 1500 metri.

c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1500 metri.

3. del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributi Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 9

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Le parti comuni dei condomini sono escluse dalla tassazione ai sensi del precedente articolo 5.

ART. 10

TARIFFE

1. La tassa è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo di smaltimento.

2. Il consiglio comunale procede, con apposita deliberazione, alla classificazione, sulla base dei coefficienti di produzione, in categorie dei locali ed aree tassabili.

3. La Giunta Comunale provvede, annualmente, alla determinazione delle tariffe sulla base del costo del servizio e della percentuale di copertura del costo medesimo, tenuto conto delle esigenze di bilancio.

ART. 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, tranne i locali annessi adibiti ad uso abitativo.
2. Sono esenti dalla tassa le abitazioni con unico occupante, ospitati in ricovero o casa di cura, previa esibizione annuale di documentazione attestante lo status.

ART. 12

RIDUZIONE

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree espositive coperte.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante: riduzione 25%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione 20%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte di Fiscalità Locale srl: riduzione 25%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione 30%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, comma 2, del D.Lgs. 507/1993: riduzione 20%;
 - g) esercizi commerciali ricompresi nel settore merceologico di cui all'art.5 comma 2 lett. c) della L.R. n.11/2003, Settore non alimentare altri beni: mobili e articoli di illuminazione, elettrodomestici e apparecchi radio e televisori, ferramenta, articoli per il fai da te, libri e articoli di cartoleria aventi una superficie superiore a 500 mq a condizione che documentino lo smaltimento a propria cura e spese delle quantità di cartone derivanti dall'esercizio delle attività: riduzione 20%;
 - h) abitazioni occupate da nuclei familiari la cui composizione include minori inabili e/o portatori di handicap al 100%, con ISEE del nucleo familiare, certificato in base al reddito dell'anno precedente, non superiore a € 6000,00, con riferimento a nuclei familiari composti da un unico componente, elevabile di € 500,00 per ogni ulteriore componente: riduzione del 25%;

3. Ove si verificano le condizioni per usufruire di più riduzioni tariffarie fra quelle previste nel comma 2 del presente articolo, si applica la percentuale di riduzione più favorevole al contribuente, fra quelle a cui si ha diritto.
4. Alle abitazioni adibite ad attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere) di cui alla Legge Regionale n. 17/2001 è applicata la stessa tariffa delle abitazioni private.

ART. 13

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68 comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA	DESTINAZIONE E USO DEI LOCALI E DELLE AREE
1.	Abitazioni private e relative dipendenze (cantine, garage, box, depositi attrezzi agricoli);
2.	Esercizi commerciali, supermercati, ipermercati, empori, grandi complessi commerciali e banchi di vendita all'aperto, con esclusione dei locali di cui al successivo punto 9);
3.	Autorimesse;
4.	Banche ed istituti di credito, di cambio
5.	Caffè, bar e pasticceria
6.	Caserme
7.	Teatri, cinematografi e sale per concerti e spettacoli;
8.	Istituti di natura religiosa, istituti e case di cura pubblici e privati, istituti di assistenza e beneficenza, collegi, convitti, educandati, orfanotrofi, ospizi, scuole di ogni ordine e grado e asili nido;
9.	Locali adibiti a depositi, magazzini e sale di esposizione di attività industriali, commerciali ed artigianali.;
10.	Associazioni culturali, sportive, politiche e sindacali, ludoteche, impianti sportivi, palestre, piscine, sale da ballo, sale da biliardo, sale da gioco, circoli ricreativi e discoteche;
11.	Sedi di enti ed uffici pubblici;
12.	Farmacie;
13.	Forni, panifici;
14.	Laboratori artigianali, tipografie, saloni di bellezza e simili;
15.	Esercizi commerciali non alimentari, cabine telefoniche, chioschi, edicole, centri scommesse e simili;
16.	Ospedale;
17.	Ristoranti, mense, pizzerie, locande, osterie, trattorie, tavole calde, birrerie;
18.	Stabilimenti e laboratori industriali;
19.	Stabilimenti e laboratori di attività industriali olearie e vinicole
20.	Ostelli, alberghi e pensioni
21.	Studi professionali, commerciali, assicurativi, finanziari, artistici, autoscuole, agenzie di viaggi e laboratori di analisi cliniche e chimiche
22.	Campeggi, parcheggi privati a pagamento, stabilimenti balneari e distributori di carburante

Per eventuali attività non considerate in elenco, si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 14

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 20%.
4. l'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni e che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente a Fiscalità Locale Srl, senza la compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibile.

ART. 15

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs: 507/1993, presentare denuncia a Fiscalità Locale srl entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;

- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali o delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. Fiscalità locale Srl rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

ART. 16

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata a Fiscalità locale S.R.L. , dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto da Fiscalità Locale S.R.L. entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 17

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, Fiscalità Locale Srl può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 18

SANZIONI

1. Per le infrazioni di seguito indicate trovano applicazione i Decreti Legislativi nn° 471, 472 e 473 del 18.12.1997 ed il successivo decreto correttivo n° 203 del 05.06.1998:

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
- d) omesso, tardivo o insufficiente versamento;
- e) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

2. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 19

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Il funzionario responsabile della Tarsu procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Le somme accertate dal Funzionario Responsabile per tassa, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente.

Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

ART 20

CONTENZIOSO

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, a norma del D. Lgs. 31.12.1992, n° 546.

ART 21

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle vigenti Leggi, in particolare nel d.lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e nei Regolamenti.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno corrente.

INDICE

- Art. 1- Istituzione della tassa
- Art. 2- Servizio di nettezza urbana
- Art. 3- Contenuto del regolamento
- Art. 4- Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5- Esclusione dalla tassa
- Art. 6- Locali in multiproprietà
- Art. 7- Commisurazione della tassa
- Art. 8- Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 9- Parti comuni del condominio
- Art. 10- Tariffe
- Art. 11- Esenzioni
- Art. 12- Riduzioni
- Art. 13- Classificazione dei locali ed aree
- Art. 14- Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 15- Denunce
- Art. 16- Decorrenza della tassa
- Art. 17- Mezzi di controllo
- Art. 18- Sanzioni
- Art. 19 - Accertamento e riscossione
- Art. 20- Contenzioso
- Art. 21- Norme di rinvio
- Art. 22 - Entrata in vigore